

S T A T U T O

DENOMINAZIONE SOCIALE

1) E' costituita una associazione denominata:

Associazione "Momento per Momento"

SEDE LEGALE - DURATA

2) L'Associazione ha sede in Milano, Via Sandro Botticelli, 32.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

3) L'associazione ha durata illimitata.

OGGETTO SOCIALE

4) L'Associazione non ha fini di lucro, è indipendente, aconfessionale, apartitica, apolitica e si propone la promozione e lo svolgimento di attività di carattere socio-sanitario, culturale, educativo, pedagogico, psicologico, ed ha come finalità la promozione e la salvaguardia del benessere individuale, sociale, con particolare riguardo all'ambito familiare, attraverso attività di ricerca, informazione, formazione, prevenzione, intervento nonché attività di carattere formativo e ricreativo.

L'Associazione si ispira ai valori di democrazia, di libertà, di uguaglianza e di tutela della famiglia.

Gli scopi dell'Associazione sono i seguenti:

-Operare interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria del disagio psico-sociale, di sostegno alla persona, al nucleo familiare e alla collettività nelle diverse fasi del ciclo di vita.

-Realizzare e promuovere servizi psicologici di sostegno, consulenza, prevenzione, riabilitazione, intervento e cura a livello individuale, di

coppia, familiare, di gruppo, diretti a bambini, adolescenti, adulti, istituzioni sociali, enti pubblici e privati.

-Realizzare e promuovere progetti, incontri, dibattiti, eventi, presentazioni, conferenze, seminari, riunioni informative, azioni e campagne di sensibilizzazione, spettacoli, corsi e stages, workshops - anche attraverso siti WEB- di durata variabile, utili ai fini del raggiungimento degli scopi di informazione, formazione e prevenzione. Tali programmi potranno essere rivolti all'individuo ed alla collettività, a strutture pubbliche e private.

In particolare l'Associazione intende, per raggiungere i propri scopi, progettare e realizzare diverse iniziative:

-Interventi di formazione, prevenzione, intervento e orientamento in ambito scolastico

-Iniziativa di prevenzione del disagio psicologico rivolti al bambino, all'adolescente e all'adulto

-Interventi di sostegno rivolti a soggetti (adulti, bambini, famiglie) che si trovano in situazioni di svantaggio e/o malessere fisico, psicologico, familiare, sociale

-Interventi di sostegno alla genitorialità

-Servizi di consulenza psicologica e psicoterapeutica

-Laboratori e attività ludiche e di animazione su tematiche specifiche

-Sportelli d'ascolto psicologico

-Attività di ricerca e divulgazione scientifica in ambito psicologico e psicopedagogico

-Partecipazione a concorsi pubblici e privati finalizzati alla realizzazione

di progetti che rientrano nei fini associativi a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale

-Iniziative nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale

-Redazione, edizione e diffusione di pubblicazioni e di strumenti informativi nelle materie rientranti negli scopi dell'Associazione su qualsiasi supporto, quali, a puro titolo esemplificativo, periodici, monografie, siti web e riviste specialistiche, fatta espressa esclusione per l'edizione di giornali quotidiani. Tale attività potrà essere promossa e curata direttamente e/o per conto di terzi.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato locale, nazionale o internazionale, nonchè collaborare con organismi, movimenti, associazioni coi quali ritenga utile avere collegamenti, stipulando convenzioni, accordi di programma, patti territoriali, contratti e quant'altro possa concorrere al conseguimento delle proprie finalità.

Essa potrà altresì favorire la nascita di enti e gruppi che, anche per singoli settori si propongono scopi analoghi al proprio, collaborando con essi tramite gli opportuni collegamenti ed anche favorendo la loro adesione all'Associazione.

Sempre per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione potrà non quale attività prevalente, compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie utili o necessarie e organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti nazionali o

internazionali.

ASSOCIATI

5) Possono entrare a far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, Enti e strutture che ne condividano finalità e modi di attuazione e intendano collaborare al loro raggiungimento.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta rivolta al Comitato Direttivo contenente le generalità dell'aspirante socio, il domicilio, il numero telefonico, di telefax, l'indirizzo di posta elettronica, nonché ogni altra informazione che il Comitato Direttivo riterrà opportuno richiedere. Il trattamento dei dati personali da parte dell'Associazione dovrà avvenire nel rispetto della Legge sulla privacy.

Il Comitato Direttivo delibera sull'ammissione a maggioranza assoluta dei consiglieri entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, con obbligo di motivazione in caso di rifiuto.

6) I soci si distinguono in:

a) **fondatori**

b) **ordinari**

c) **sostenitori.**

Sono soci **fondatori** coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono soci **ordinari** coloro che partecipano attivamente alla vita dell'associazione e la cui domanda di ammissione venga accettata dal Comitato Direttivo.

In particolare appartengono a tale categoria gli associati che curano i contatti con l'esterno, attivano in prima persona nuove iniziative e progetti

finalizzati al raggiungimento degli scopi dell'Associazione e assumono la responsabilità dell'organizzazione delle attività dell'Associazione.

Sono soci **sostenitori** coloro che condividono gli scopi perseguiti dall'Associazione, fruiscono dei servizi dalla stessa erogati ed effettuano contribuzioni in suo favore, senza necessariamente prendere parte in prima persona alle attività svolte dall'Associazione.

Eventuali rapporti di parentela con i Soci Fondatori non costituiscono ostacolo all'appartenenza alle categorie di socio ordinario o sostenitore.

I soci sono iscritti nel libro soci, con indicazione in apposito elenco dei soci fondatori e sostenitori.

Al momento dell'ammissione i soci dovranno versare la quota associativa che verrà annualmente stabilita dall'assemblea.

E' in facoltà del Comitato Direttivo, in occasione di particolari e documentate esigenze dell'Associazione, richiedere agli associati contributi, il cui ammontare dovrà essere determinato con deliberazione dell'Assemblea riunita in sede ordinaria.

La quota associativa e i contributi di cui infra non sono trasmissibili o rimborsabili e non sono soggetti a rivalutazione.

DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

7) E' espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fatta salva la facoltà di recesso dell'associato.

Gli associati maggiorenni, indipendentemente dalle categorie a cui appartengono, hanno parità di diritti, compreso quello di voto.

Gli Associati hanno il dovere di uniformarsi alle deliberazioni degli organi dell'Associazione, salva la facoltà, se assenti o dissenzienti, di impugnare

tali deliberazioni qualora vengano ritenute contrarie allo Statuto o ai fini dell'Associazione.

Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale, dei contributi eventualmente richiesti dal Comitato Direttivo al rispetto dello Statuto e dei Regolamenti, ove adottati.

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

8) La qualità di socio si perde per morte della persona fisica, scioglimento della persona giuridica, decadenza o esclusione.

Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Comitato Direttivo.

La decadenza opera di diritto nei confronti del socio che non provveda al versamento della propria quota annuale o dei contributi eventualmente richiesti dal Comitato Direttivo entro tre mesi dalla scadenza.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea, previa contestazione da parte del Comitato Direttivo dei fatti da cui essa deriva in contraddittorio tra le parti, nei confronti del socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze alle norme contenute nel presente statuto o abbia tenuto una condotta pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

A cura del Presidente dell'Associazione la deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato a mezzo lettera raccomandata A/R entro 15 (quindici) giorni dalla sua adozione.

La deliberazione di esclusione può essere impugnata dall'associato innanzi all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata comunicata.

L'Associato, persona fisica o giuridica, che sia receduto, che sia stato

escluso, o che comunque abbia cessato di far parte dell'Associazione, o l'erede dell'associato deceduto non può pretendere la restituzione dei contributi versati a qualsiasi titolo, nè ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i loro rapporti con l'Associazione è quello comunicato dal socio all'atto dell'ammissione.

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

9) L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.

L'Associazione può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

PATRIMONIO

10) Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili conferiti all'atto della costituzione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di rendiconto;
- da tutti i beni che a qualunque titolo pervengano all'Associazione da parte di Enti pubblici e privati, da associati e non.

E' fatto obbligo di provvedere alla conservazione e corretta gestione del patrimonio dell'Associazione.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote annuali di associazione;
- dalle contribuzioni degli associati, di persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private, dello Stato e degli altri Enti Pubblici Territoriali,

anche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti realizzati in conformità ai fini istituzionali, nonché dalle contribuzioni dell'Unione Europea di altri organismi internazionali;

- da donazioni e lasciti testamentari;

- da rimborsi derivanti da convenzioni;

- dalle rendite patrimoniali e dai proventi derivanti da prestazioni di servizi convenzionati e dallo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

- dai proventi derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali manifestazioni, convegni, feste e sottoscrizioni anche a premio;

- dai proventi derivanti dalle attività di qualunque natura compatibili con le finalità dell'Associazione.

L'Associazione può accettare donazioni, eredità o legati, i quali, se hanno ad oggetto beni immobili o mobili registrati, dovranno essere trascritti a favore dell'Associazione a norma degli art. 2648, 2660 e 2683 e segg.

L'Associazione è tenuta, per la durata di almeno tre anni, alla conservazione della documentazione relativa alle contribuzioni effettuate in suo favore con l'indicazione dei soggetti che le hanno compiute.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

11) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea generale degli associati;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente e i Vice - Presidenti;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti(ove nominato).

Tutte le cariche sociali non danno diritto a compenso alcuno, salvo il diritto al rimborso delle spese.

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

12) L'Assemblea generale degli associati è costituita da tutti gli associati che siano in regola con il pagamento delle quote associative annuali determinate dall'Assemblea stessa.

Qualunque sia il valore della quota associativa versata, essa darà comunque diritto ad un voto.

Il socio ha diritto al voto qualunque sia l'oggetto della deliberazione assembleare.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea da altro socio munito di delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio. In nessun caso la delega potrà essere conferita ai membri del Comitato Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti. Spetta al Presidente dell'assemblea accertare la regolarità delle singole deleghe.

CONVOCAZIONE

13) L'Assemblea è convocata anche fuori della sede dell'Associazione, purchè

in Italia.

L'Assemblea è convocata a cura del Presidente del Comitato Direttivo, almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario preventivo dell'anno in corso e di quello consuntivo dell'anno precedente per la determinazione dell'ammontare della quota associativa annuale, nonché tutte le volte che la legge lo richiede, il Comitato Direttivo lo reputa necessario, o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un socio fondatore, ovvero dal 10% (dieci per cento) dei soci ordinari o da due componenti del Comitato Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione dovrà essere effettuata mediante lettera raccomandata, fax, telegramma o posta elettronica, spedita al domicilio del socio quale comunicato all'atto dell'ammissione e risultante dal libro soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione dovrà essere affisso nella sede dell'Associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza in prima convocazione ed eventualmente in seconda convocazione, che può aver luogo decorsa un'ora dalla prima.

Sono comunque valide, anche se non convocate, le assemblee nelle quali siano presenti tutti i soci e l'intero Comitato Direttivo.

PRESIDENZA E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA

14) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato Direttivo o in caso di sua assenza o impedimento da un Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento di entrambi da altra persona designata dall'assemblea.

L'assemblea nominerà un segretario anche estraneo.

Spetta al Presidente constatare il diritto di intervento in assemblea e la regolarità delle deleghe.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno degli intervenuti, mentre in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, i membri del Comitato Direttivo non hanno diritto di voto.

Le votazioni si svolgono in modo palese e per alzata di mano.

Le deliberazioni dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale dovrà essere annotato sul libro verbali assemblee e resterà a disposizione dei Soci unitamente agli eventuali documenti allegati.

Copia del verbale sarà inoltre esposta presso la sede dell'associazione.

ASSEMBLEA ORDINARIA

15) L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
- elegge i membri del Comitato Direttivo;
- elegge i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera sull'esclusione degli associati;

- approva gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Comitato Direttivo;
- ratifica i provvedimenti di sua competenza che, per ragioni d'urgenza, sono stati adottati dal Comitato Direttivo;
- determina l'ammontare della quota associativa annuale e degli eventuali contributi che fossero richiesti dal Comitato Direttivo in occasione di particolari e documentate esigenze dell'Associazione;
- determina i criteri e le modalità di rimborso ai membri del Comitato Direttivo delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

16) L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

COMITATO DIRETTIVO

17) L'Associazione è amministrata da un Comitato Direttivo composto da tre e nove membri, secondo quanto determinato dall'Assemblea degli Associati all'atto della nomina.

I Membri del Comitato Direttivo durano in carica sino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dall'assemblea all'atto della nomina, e sono rieleggibili.

Qualora per dimissioni o per altre cause vengano a cessare uno o più componenti del Comitato in carica, i membri rimasti provvederanno alla loro sostituzione.

I membri così nominati rimarranno in carica fino alla prima assemblea successiva che provvederà alla loro conferma o sostituzione.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei membri

l'intero Comitato Direttivo si intenderà decaduto e l'assemblea dovrà procedere alla nomina di un nuovo Comitato Direttivo.

Il Comitato Direttivo si riunisce sia nella sede dell'Associazione sia altrove, purchè in Italia almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto economico e finanziario preventivo e quello consuntivo, nonchè tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri.

Il Comitato Direttivo è convocato a cura del Presidente a mezzo lettera da spedirsi o consegnarsi almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun membro e nei casi di urgenza con telegramma, telex, telefax o con messaggio da inviarsi a mezzo posta elettronica da spedirsi almeno un giorno prima.

L'avviso di convocazione deve contenere l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora fissati per la riunione.

Sono comunque valide, anche se non convocate, le riunioni nelle quali siano presenti tutti i membri del Comitato Direttivo.

Le riunioni del Direttivo saranno presiedute dal Presidente del Direttivo, dal Vice Presidente, o dal Componente del Direttivo designato dagli intervenuti.

Il Direttivo nominerà un Segretario, anche estraneo al Direttivo.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni si svolgono in modo palese con le modalità che saranno decise di volta in volta dal Direttivo.

Le deliberazioni dovranno constare da verbale sottoscritto dal Presidente e

dal Segretario. Il verbale dovrà essere annotato sul libro verbali Comitato direttivo.

COMPETENZE DEL COMITATO DIRETTIVO

18) Il Comitato Direttivo ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la Legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

In particolare, il Comitato Direttivo:

- redige il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- delibera sugli indirizzi dell'Associazione, formula i programmi di attività dell'Associazione ed elabora il relativo documento economico di previsione, tutti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- emana eventuali regolamenti per l'attività dell'Associazione e Regolamenti specifici per settori territoriali o di attività.
- istituisce gruppi di studio;
- delibera sull'ammissione degli associati;
- delibera sulla richiesta di contributi agli associati, qualora particolari esigenze documentate lo richiedano;
- amministra il patrimonio dell'Associazione;
- delibera sull'accettazione di donazione e lasciti testamentari;
- decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altri Enti od Associazioni e viceversa se compatibili con i principi ispiratori del presente statuto.

Il Comitato Direttivo nell'ambito delle proprie attribuzioni può avvalersi, per i compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso

nominate, nonchè della collaborazione di non soci che per competenza specifica siano in grado di contribuire alla realizzazione dei programmi dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo potrà delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri o ad un Comitato Esecutivo, composto da alcuni dei suoi membri, con facoltà di delega.

Nei limiti della delega i Membri del Comitato Direttivo avranno la rappresentanza della associazione, con firma libera e disgiunta, di fronte ai terzi ed in giudizio e con facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri degli stessi.

IL PRESIDENTE - VICE PRESIDENTE

19) Il Comitato Direttivo nomina il Presidente e i Vice Presidenti.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti in qualunque sede e grado di giurisdizione, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria, anche per giudizi di revocazione e cassazione.

Spetta al Presidente:

- determinare l'ordine del giorno delle riunioni del Comitato Direttivo;
- convocare e presiedere le riunioni del Comitato Direttivo e dell'Assemblea degli associati;
- curare l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato Direttivo;
- sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione;
- esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione;

- assumere nei casi di urgenza i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Associazione, sottoponendo gli stessi alla ratifica del Comitato Direttivo entro dieci giorni.

I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e in caso di sua assenza o impedimento ne fanno le veci con gli stessi poteri.

IL COLLEGIO DEI REVISORI

20) La gestione dell'associazione potrà essere controllata da un Collegio di Revisori dei Conti composto da tre membri eletti dall'Assemblea fra gli iscritti nell'albo dei Revisori contabili, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Collegio nomina al suo interno il Presidente.

Il Collegio si riunisce almeno due volte all'anno per procedere alle verifiche d'uso e riferisce al Comitato Direttivo annualmente e all'Associazione ogni due anni per le relative ratifiche.

Nei casi previsti dalla legge il Collegio dei Revisori dei Conti redige la relazione di controllo sulla gestione dell'associazione che dovrà corredare il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo.

Le decisioni del Collegio vengono prese a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

RENDICONTO

21) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto economico e finanziario preventivo e consuntivo, redatti dal Comitato Direttivo dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro il 30 aprile. I rendiconti devono essere, altresì, sottoposti all'esame del Collegio dei revisori almeno 30 (trenta) giorni prima della

presentazione all'Assemblea.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

RESPONSABILITÀ

22) Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentino l'Associazione, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio dell'Associazione medesima e, solo in via sussidiaria, possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

SCIoglimento

23) Addivenendosi per qualsiasi causa allo scioglimento dell'associazione l'assemblea stabilirà le modalità della liquidazione nominando uno o più liquidatori.

Il patrimonio che residuerà dopo la liquidazione, sarà devoluto, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ad Enti che hanno quale lo scopo, esclusivo o prevalente, la prevenzione del disagio psicologico in età evolutiva, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Nel caso di impossibilità di funzionamento dell'assemblea ciascuno dei membri del Comitato Direttivo potrà chiedere all'Autorità competente la nomina del o dei liquidatori.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

24) Qualunque dubbio o divergenza possa sorgere tra le parti in contrasto di interessi in ordine ai rapporti sociali, e quindi tra gli associati o tra essi e la società, ed esse controversie siano suscettibili di compromesso in arbitri dovranno essere deferite inappellabilmente ad un Arbitro, nominato di comune accordo dalle parti in contrasto di interessi.

Qualora non vi fosse tale accordo la nomina dovrà essere deferita al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede l'Associazione, il quale potrà anche nominare l'arbitro che una delle parti si rifiutasse di nominare.

La determinazione dell'Arbitro sarà vincolante per le parti, intendendosi sin d'ora adottata la soluzione negoziale delle insorgenti controversie.

25) In deroga a quanto previsto da questo statuto, il primo Comitato Direttivo e il Presidente dell'Associazione saranno nominati nell'atto costitutivo dell'associazione.

RINVIO

26) Per quanto non contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.